

Gazzetta ufficiale

C 145

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
15 maggio 2014

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 145/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7211 — AXA/PSPB/Real estate portfolio in Milan) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2014/C 145/02	Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	2
2014/C 145/03	Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	4
2014/C 145/04	Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	5

Commissione europea

2014/C 145/05	Tassi di cambio dell'euro	6
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/C 145/06	Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione — Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2013 nel quadro della procedura di notifica 98/34	7
---------------	--	---

Corte dei conti

2014/C 145/07	Relazione speciale n. 4/2014 — «L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale»	12
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2014/C 145/08	Bando di concorsi generali	13
---------------	----------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 145/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7228 — Centrica/Bord Gáis Energy) ⁽¹⁾	14
2014/C 145/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7212 — HML/MMC/MMC Superalloy Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15

Rettifiche

2014/C 145/11	Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU C 117 del 16.4.2014)	16
2014/C 145/12	Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU C 83 del 21.3.2014)	18
2014/C 145/13	Rettifica della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013)	19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7211 — AXA/PSPIB/Real estate portfolio in Milan)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 145/01)

Il 6 maggio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32014M7211. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014**recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le
sostanze chimiche**

(2014/C 145/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («il consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) Con decisione del 17 maggio 2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione.
- (3) Il governo della Danimarca ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante danese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Henrik Søren LARSEN, di cittadinanza danese, nato il 9 dicembre 1961, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in sostituzione del sig. Peter ØSTERGAARD, per il periodo dal 6 maggio 2014 al 31 maggio 2015.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(2014/C 145/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) Con decisione del 17 maggio 2011⁽²⁾ il Consiglio ha nominato quindici membri del consiglio di amministrazione.
- (3) Il governo di Malta ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante maltese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Tristan Charles CAMILLERI, di cittadinanza maltese, nato il 18 maggio 1980, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in sostituzione del sig. Francis E. FARRUGIA, per il periodo dal 6 maggio 2014 al 31 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. STOURNARAS

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2014/C 145/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

vista la candidatura presentata dal governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 16 luglio 2012 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi è vacante per l'Italia a seguito delle dimissioni della sig.ra Lucia SCARPITTI.
- (3) Occorre nominare i membri del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 17 settembre 2015.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È nominato membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, vale a dire fino al **17 settembre 2015**:

Rappresentanti dei governi

ITALIA	Sig. Salvatore PIRRONE
--------	------------------------

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. STOURNARAS

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 maggio 2014

(2014/C 145/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3719	CAD	dollari canadesi	1,4958
JPY	yen giapponesi	139,65	HKD	dollari di Hong Kong	10,6346
DKK	corone danesi	7,4646	NZD	dollari neozelandesi	1,5827
GBP	sterline inglesi	0,81770	SGD	dollari di Singapore	1,7145
SEK	corone svedesi	8,9990	KRW	won sudcoreani	1 409,91
CHF	franchi svizzeri	1,2199	ZAR	rand sudafricani	14,1824
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,5453
NOK	corone norvegesi	8,1165	HRK	kuna croata	7,5893
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 667,67
CZK	corone ceche	27,430	MYR	ringgit malese	4,4209
HUF	fiorini ungheresi	304,30	PHP	peso filippino	59,762
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	47,6600
PLN	zloty polacchi	4,1884	THB	baht thailandese	44,484
RON	leu rumeni	4,4385	BRL	real brasiliano	3,0422
TRY	lire turche	2,8519	MXN	peso messicano	17,7335
AUD	dollari australiani	1,4597	INR	rupia indiana	81,5807

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾

Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2013 nel quadro della procedura di notifica 98/34

(2014/C 145/06)

I. Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviati agli Stati membri dell'Unione europea in merito ai progetti notificati da ciascuno di essi

Stati membri	Numero di notifiche	Osservazioni ⁽²⁾			Pareri circostanziati ⁽³⁾		Proposte di atti comunitari	
		SM	COM	EFTA ⁽⁴⁾ TR ⁽⁵⁾	SM	COM	9.3 ⁽⁶⁾	9.4 ⁽⁷⁾
Belgio	27	9	7	0	3	4	0	2
Bulgaria	16	4	1	0	0	3	0	0
Rep. Ceca	30	9	6	0	1	2	0	0
Danimarca	34	6	8	0	1	7	0	0
Germania	61	5	5	0	2	12	1	0
Estonia	12	2	5	0	1	1	0	0
Irlanda	8	0	4	0	0	0	0	0
Grecia	12	1	8	0	1	4	0	0
Spagna	47	9	12	0	1	4	0	0
Francia	49	3	6	0	8	1	0	0
Croazia	1	1	1	0	1	0	0	0
Italia	34	4	14	0	3	5	1	1
Cipro	2	0	0	0	1	0	0	0
Lettonia	5	2	1	0	7	2	0	0
Lituania	17	8	6	0	8	5	0	0
Lussemburgo	16	3	7	0	0	6	0	0
Ungheria	38	14	10	0	9	8	0	0
Malta	2	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	41	2	3	0	0	3	0	0
Austria	63	8	5	0	0	1	0	0
Polonia	27	4	6	0	1	0	0	0
Portogallo	5	0	2	0	1	1	0	0

⁽¹⁾ La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21 luglio 1998) codifica la direttiva 83/189/CEE, come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE. La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5 agosto 1998), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione.

Stati membri	Numero di notifiche	Osservazioni ⁽²⁾			Pareri circostanziati ⁽³⁾		Proposte di atti comunitari	
		SM	COM	EFTA ⁽⁴⁾ TR ⁽⁵⁾	SM	COM	9.3 ⁽⁶⁾	9.4 ⁽⁷⁾
Romania	12	0	3	0	0	4	0	0
Slovenia	9	2	4	0	2	1	0	0
Slovacchia	33	17	15	0	7	8	0	0
Finlandia	29	1	6	0	0	2	0	0
Svezia	33	3	5	0	1	1	0	0
Regno Unito	42	6	6	0	0	2	0	0
Totale UE	705	123	156	0	59	87	2	3

⁽²⁾ articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

⁽³⁾ articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

⁽⁴⁾ In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

⁽⁵⁾ La procedura 98/34 è stata estesa alla Turchia nel quadro dell'accordo d'associazione concluso con questo paese (accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1964, pag. 3 687) e decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia).

⁽⁶⁾ articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù della quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva un regolamento o una decisione in merito.

⁽⁷⁾ articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù della quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio.

II. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli Stati membri dell'Unione europea

Settori	BE	BG	CZ	CY	DK	DE	EE	IE	GR	ES	FR	HR	IT	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Totale
Edilizia e costruzione	5	5	1	1	8	12	2	3	1	8	8	0	5	0	5	0	2	0	14	41	3	0	6	0	7	3	3	15	158
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari	8	5	5	1	5	5	1	0	1	7	18	0	12	3	7	0	9	0	9	0	5	1	0	1	15	6	4	6	134
Prodotti chimici	4	0	3	0	1	0	1	0	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	7	0	29
Prodotti farmaceutici	0	1	7	0	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	28
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	0	2	0	0	0	1	0	2	4	8	2	0	1	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	29
Meccanica	3	2	4	0	4	0	1	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	2	0	3	1	37
Energia, minerali, legno	0	0	0	0	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	3	3	1	0	6	0	1	4	35
Ambiente, imballaggi	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	4	0	1	12	8	0	6	1	1	0	1	1	0	5	1	7	56
Salute, attrezzature mediche	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Trasporto	1	0	1	0	6	6	0	1	2	2	4	0	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	6	0	42
Telecomunicazioni	2	0	0	0	0	25	2	0	0	16	2	0	1	0	0	3	1	0	1	8	0	0	0	3	0	2	1	3	70
Prodotti vari	0	1	8	0	1	1	1	1	0	0	4	0	1	0	1	0	6	0	3	3	2	0	0	0	3	1	2	1	40
Servizi della società dell'informazione	2	0	0	0	1	2	0	0	0	2	6	0	4	0	0	1	4	1	1	0	7	0	0	2	0	0	4	0	37
Total per Stato membro	27	16	30	2	34	61	12	8	12	47	49	1	34	5	17	16	38	2	41	63	27	5	12	9	33	29	33	42	705

III. Tabella delle osservazioni relative ai progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia⁽⁸⁾ e dalla Svizzera⁽⁹⁾

Paese	Notifiche	Osservazioni CE ⁽¹⁰⁾
Islanda	3	1
Liechtenstein	0	0
Svizzera	7	2
Norvegia	13	6
Totale	23	9

⁽¹⁰⁾ L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte dell'UE di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1 di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra l'UE e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).

IV. Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera

Settori	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Totale
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari	1		3	1	5
Metrologia	1				1
Edilizia e costruzione	1		2	1	4
Trasporto			3		3
Telecomunicazioni				3	3
Prodotti vari			1		1
Ambiente e imballaggi			1		1
Servizi 98/48/CE			2		2
Elettrodomestici e attrezzature ricreative			1		1
Energia, minerali, legno				2	2
Totale per paese	3	0	13	7	23

V. Tabella dei progetti notificati dalla Turchia e delle osservazioni relative a tali progetti

Turchia	Notifiche	Osservazioni CE
Totale	6	2

VI. Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settori	Turchia
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari	3
Energia, minerali, legno	2
Prodotti vari	1
Totale	6

⁽⁸⁾ L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

VII. Statistiche relative alle procedure d'infrazione in corso nel 2013, intraprese sulla base dell'articolo 226 del trattato CE, nei confronti delle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE

Paese	Numero
Spagna	1
Polonia	1
Totale UE	2

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 4/2014

«L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale»

(2014/C 145/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 4/2014 «L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>.

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne
Unité «Audit: Production des rapports»
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)

BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2014/C 145/08)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

EPSO/AD/279/14 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA DANESE (DA)

EPSO/AD/280/14 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA FINLANDESE (FI)

EPSO/AD/281/14 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SLOVACCA (SK)

EPSO/AD/282/14 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SLOVENA (SL)

EPSO/AD/283/14 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SVEDESE (SV)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale **C 145 A del 15 maggio 2014**.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7228 — Centrica/Bord Gáis Energy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 145/09)

1. In data 5 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Centrica plc. («Centrica», Regno Unito) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Bord Gáis Energy Limited («BGE», Irlanda), controllata al 100 % di Bord Gáis Éireann (Irlanda), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Centrica: impresa integrata del settore dell'energia che produce, acquista e fornisce gas e energia elettrica a privati e imprese nel Regno Unito e nell'America settentrionale;
- BGE: controllata al 100 % di Bord Gáis Éireann che acquista e fornisce gas ed energia elettrica a privati e imprese nella Repubblica d'Irlanda.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7228 — CENTRICA/BORD GÁIS ENERGY, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7212 — HML/MMC/MMC Superalloy Corporation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 145/10)

1. In data 6 maggio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Hitachi Metals Ltd. («HML», Giappone) e Mitsubishi Materials Corporation («MMC», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme dell'impresa MMC Superalloy Corporation («MMC Superalloy», Giappone) mediante acquisto di quote. Attualmente MMC Superalloy è una controllata al 100 % di MMC.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- HML: produttore e fornitore di materiali altamente funzionali utilizzati per prodotti dell'industria automobilistica (compresi motori e sistemi di scarico), elettronici e connessi alle infrastrutture,
- MMC: società quotata in borsa che opera in otto settori diversi (cemento, metalli, materiali e strumenti avanzati, alluminio, materiali e componenti elettronici, energia, metalli preziosi e riciclaggio),
- MMC Superalloy: produttore di superleghe speciali di metalli non ferrosi utilizzate in vari settori tra cui l'industria aerospaziale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+ 32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7212 - HML/MMC/MMC Superalloy Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 117 del 16 aprile 2014)

(2014/C 145/11)

A pagina 94, aiuto numero SA.38162 (2014/X):

anziché:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	20,2 %
Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))	25 %	20,2 %,

leggi:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	20 %
Sviluppo sperimentale [art. 31, par. 2, lettera c)]	25 %	20 %;

A pagina 96, aiuto numero SA.38166 (2014/X):

anziché:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	25,25 %,
--	------	----------

leggi:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	25 %;
--	------	-------

A pagina 97, aiuto numero SA.38172 (2014/X):

anziché:

«Formazione specifica (art. 38, par. 1)	25 %	20,2 %
Formazione generale (art. 38, par. 2)	60 %	20,2 %
Aiuti a finalità regionale — regime (art. 13)	40 %	20,2 %,

leggi:

«Formazione specifica (art. 38, par. 1)	25 %	20 %
Formazione generale (art. 38, par. 2)	60 %	20 %
Aiuti a finalità regionale — regime (art. 13)	40 %	20 %;

A pagina 100, aiuto numero SA.38173 (2014/X):

anziché:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	30,3 %
Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))	25 %	35,35 %,

leggi:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	30 %
Sviluppo sperimentale [art. 31, par. 2, lettera c)]	25 %	35 %,

A pagina 101, aiuto numero SA.38177 (2014/X):

anziché:

«Formazione specifica (art. 38, par. 1)	35 %	20,2 %
Aiuti a finalità regionale — regime (art. 13)	50 %	20,2 %,

leggi:

«Formazione specifica (art. 38, par. 1)	35 %	20 %
Aiuti a finalità regionale — regime (art. 13)	50 %	20 %;

Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83 del 21 marzo 2014)

(2014/C 145/12)

A pagina 19, aiuto numero SA.38022 (2013/X):

anziché:

«Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))	25 %	20.2 %,
--	------	---------

leggi:

«Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))	25 %	20 %;
--	------	-------

anziché:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	20.2 %,
--	------	---------

leggi:

«Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	50 %	20 %.
--	------	-------

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

(«La comunicazione sul settore bancario»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 216 del 30 luglio 2013)

(2014/C 145/13)

A pagina 1, punto 2, prima frase:

anziché:

«Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un'azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato interno.»

leggi:

«Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un'azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato unico.»

a pagina 4, punto 19, seconda e terza frase:

anziché:

«Prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto alla ristrutturazione — che si tratti di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate — dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Poiché qualsiasi aiuto alla ristrutturazione è necessario per impedire l'eventuale fallimento disordinato di una banca, per ridurre gli aiuti al minimo necessario le misure di ripartizione degli oneri devono essere rispettate a prescindere dalla solvibilità iniziale della banca.»

leggi:

«Prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto per la ristrutturazione — che si tratti di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate — dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Poiché qualsiasi aiuto per la ristrutturazione è necessario per impedire l'eventuale fallimento disordinato di una banca, per ridurre gli aiuti al minimo necessario le misure di ripartizione degli oneri devono essere rispettate a prescindere dalla solvibilità iniziale della banca.»

a pagina 6, punto 30, prima frase:

anziché:

«Un piano di raccolta di capitale — associato a un riesame della qualità degli attivi della banca approfondito e lungimirante — dovrebbe consentire allo Stato membro, assieme alla Commissione e alle competenti autorità di vigilanza, di stabilire con esattezza la carenza (residua) di capitale di una banca che deve essere coperta con aiuti di Stato.»

leggi:

«Un piano di raccolta di capitale — associato a un riesame approfondito della qualità degli attivi e a una valutazione lungimirante dell'adeguatezza del capitale — dovrebbe consentire allo Stato membro, assieme alla Commissione e alle competenti autorità di vigilanza, di stabilire con esattezza la carenza (residua) di capitale di una banca che deve essere coperta con aiuti di Stato.»

a pagina 6, punto 31:

anziché:

«Un piano di ristrutturazione che comprenda aiuti alla ristrutturazione, fatta eccezione per i requisiti relativi alla raccolta di capitale e alla condivisione degli oneri che devono figurare nel piano di raccolta di capitale quale descritto ai punti da 32 a 34, presentato prima o come parte del piano di ristrutturazione, continua ad essere valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.»

leggi:

«Un piano di ristrutturazione che comprenda aiuti per la ristrutturazione, fatta eccezione per i requisiti relativi alla raccolta di capitale e alla condivisione degli oneri che devono figurare nel piano di raccolta di capitale quale descritto ai punti da 32 a 34, presentato prima o come parte del piano di ristrutturazione, continua ad essere valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.»

a pagina 6, punto 3.1, il titolo:

anziché:

«3.1. Carenza di capitale — Pre-notifica e notifica degli aiuti alla ristrutturazione»,

leggi:

«3.1. Carenza di capitale — Pre-notifica e notifica degli aiuti per la ristrutturazione»;

a pagina 6, punto 32, terza frase:

anziché:

«Nel corso di tali contatti volontari pre-notifica, la Commissione offrirà assistenza in merito alle modalità per garantire la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione e, in particolare, alle modalità per rispettare i requisiti di condivisione degli oneri in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.»

leggi:

«Nel corso di tali contatti volontari pre-notifica, la Commissione offrirà assistenza in merito alle modalità per garantire la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione e, in particolare, alle modalità per rispettare i requisiti di condivisione degli oneri in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.»

a pagina 7, punto 34:

anziché:

«Dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale e l'inserimento dei risultati dell'esame della qualità degli attivi della banca e di una valutazione dell'adeguatezza del capitale approfondita e lungimirante, lo Stato membro deve stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato. La Commissione proporrà agli Stati membri di discutere il piano di ristrutturazione prima della sua notifica. Una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione, lo Stato membro può procedere alla sua notifica formale. La Commissione autorizzerà qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate come aiuto alla ristrutturazione solo una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione.»

leggi:

«Dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale e l'inserimento dei risultati dell'esame della qualità degli attivi della banca e di una valutazione lungimirante dell'adeguatezza del capitale, lo Stato membro deve stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato. La Commissione proporrà agli Stati membri di discutere il piano di ristrutturazione prima della sua notifica. Una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione, lo Stato membro può procedere alla sua notifica formale. La Commissione autorizzerà qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate come aiuto per la ristrutturazione solo una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione.»

a pagina 7, punto 35, prima frase:

anziché:

«Nel piano di raccolta di capitale approvato dall'autorità di vigilanza competente, il beneficiario dovrà individuare e attuare — senza mettere a rischio, nella misura del possibile, la redditività — tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere effettuate.»

leggi:

«Nel piano di raccolta di capitale approvato dall'autorità di vigilanza competente, il beneficiario dovrà individuare e attuare nella misura del possibile — senza mettere a rischio la redditività — tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere effettuate.»

a pagina 8, punto 38, secondo capoverso:

anziché:

«La retribuzione complessiva dei singoli non può pertanto essere superiore a 15 volte il salario medio nazionale nello Stato membro in cui è stata costituita la banca beneficiaria ⁽¹⁵⁾ oppure 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria.»

leggi:

«La retribuzione complessiva dei singoli non può pertanto essere superiore a 15 volte il salario medio nazionale nello Stato membro in cui è stata costituita la banca beneficiaria ⁽¹⁵⁾ oppure a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria.»

a pagina 8, punto 43, prima frase:

anziché:

«Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimane al di sopra del patrimonio minimo di vigilanza dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35.»

leggi:

«Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimanga al di sopra del minimo regolamentare dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35.»

a pagina 8, punto 45, ultima frase:

anziché:

«È possibile ovviare a risultati sproporzionati o rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.»

leggi:

«È possibile ovviare a risultati sproporzionati o a rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.»

a pagina 8, nota a piè di pagina 17:

anziché:

«Questo può avvenire ad esempio mediante la costituzione di una holding. La proprietà delle banche sarebbe contabilizzata come attività della società holding, mentre capitale proprio, strumenti ibridi e debito subordinato esistenti nella banca prima degli aiuti di Stato costituirebbero le passività della holding con lo stesso ordine di rango di quelle esistenti nella banca prima dell'intervento.»

leggi:

«Questo può avvenire ad esempio mediante la costituzione di una holding. La proprietà della banca sarebbe contabilizzata come attività della società holding, mentre capitale proprio, strumenti ibridi e debito subordinato esistenti nella banca prima degli aiuti di Stato costituirebbero le passività della holding con lo stesso ordine di rango di quelle esistenti nella banca prima dell'intervento.»

a pagina 9, punto 47, lettera c), prima frase:

anziché:

«non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato ⁽¹⁸⁾ e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato;»;

leggi:

«non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato ⁽¹⁸⁾ senza superare di oltre il 10 % il prezzo di mercato;»;

a pagina 9, punto 47, lettera f), punto iii):

anziché:

«le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se essa è, in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;»;

leggi:

«le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se necessarie, in circostanze eccezionali, per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;»;

a pagina 9, punto 3.1.4, il titolo:

anziché:

«Copertura della carenza residua di capitale con aiuti alla ristrutturazione»,

leggi:

«Copertura della carenza residua di capitale con aiuti per la ristrutturazione»;

a pagina 9, punto 49, prima frase:

anziché:

«Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione dei due tipi di misura.»;

leggi:

«Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione di entrambe.»;

a pagina 9, punto 3.2, il titolo:

anziché:

«**Aiuti al salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate**»,

leggi:

«**Aiuti per il salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate**»;

a pagina 9, punto 50, seconda frase:

anziché:

«La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere determinate misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione se tali misure sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria.»

leggi:

«La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere tali misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione, se queste sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria.»

a pagina 10, punto 52, prima frase:

anziché:

«Gli aiuti al salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione.»

leggi:

«Gli aiuti per il salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione.»

a pagina 10, punto 53, prima frase:

anziché:

«In seguito all'autorizzazione di aiuti al salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti.»

leggi:

«In seguito all'autorizzazione di aiuti per il salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti.»

a pagina 10, punto 54, terza frase:

anziché:

«La Commissione è pertanto disposta ad autorizzare regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti di piccole dimensioni nel caso in cui tali regimi hanno una finalità chiara e sono limitati a un periodo di sei mesi, purché rispettino i principi enunciati nelle comunicazioni legate alla crisi e, in particolare, i requisiti in materia di condivisione degli oneri di cui alla presente comunicazione.»

leggi:

«La Commissione è pertanto disposta ad autorizzare regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti di piccole dimensioni se tali regimi hanno una finalità chiara e sono limitati a un periodo di sei mesi, purché rispettino i principi enunciati nelle comunicazioni legate alla crisi e, in particolare, i requisiti in materia di condivisione degli oneri di cui alla presente comunicazione.»

a pagina 10, punto 56, ultima riga:

anziché:

«[...] la Commissione può accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidità dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.»

leggi:

«[...] la Commissione può accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidità dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.»

a pagina 10, punto 57, prima frase:

anziché:

«Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidità possono essere notificate individualmente alla Commissione.»

leggi:

«Le misure di garanzia e di sostegno alla liquidità possono essere notificate individualmente alla Commissione.»

a pagina 10, nota a piè di pagina 19:

anziché:

«Le banche che hanno già ricevuto aiuti al salvataggio approvati alla data di entrata in vigore della presente comunicazione, ma non hanno ancora ottenuto l'approvazione definitiva degli aiuti alla ristrutturazione, possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un regime di sostegno alla liquidità senza notifica individuale.»

leggi:

«Le banche che hanno già ricevuto aiuti per il salvataggio approvati alla data di entrata in vigore della presente comunicazione, ma non hanno ancora ottenuto l'approvazione definitiva degli aiuti per la ristrutturazione, possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un regime di sostegno alla liquidità senza notifica individuale.»

a pagina 11, punto 61, seconda, terza e quarta frase:

anziché:

«Nel valutare tali misure la Commissione esaminerà in particolare se esse non conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad esempio, servire a sviluppare altre attività commerciali di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.»

leggi:

«Nel valutare tali misure la Commissione esaminerà in particolare se non conferiscano un vantaggio indebito a tali banche che potrebbe, ad esempio, servire loro a sviluppare altre attività commerciali. Dette garanzie potranno coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, non faranno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.»

a pagina 12, punto 67:

anziché:

«L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell'ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione.»

leggi:

«L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività dell'ente creditizio in difficoltà entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca ai costi di liquidazione.»

a pagina 12, punto 70:

anziché:

«La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione degli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti alla ristrutturazione.»

leggi:

«La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione degli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti per la ristrutturazione.»

a pagina 13, punto 75:

anziché:

«La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative interessanti.»

leggi:

«La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative più interessanti.»

a pagina 14, punto 84:

anziché:

«La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate ⁽²⁴⁾, a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.»

leggi:

«La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate ⁽²⁴⁾, a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT